

Contratto per l'affidamento del "servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali in materia di "obblighi di programmazione", "pubblicità", "garanzie dell'utenza" e "pluralismo politico-sociale", servizio di monitoraggio sulla rappresentazione della sicurezza stradale e monitoraggio sul pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale dei servizi d'informazione della testata Rai regionale della Toscana riferiti alle annualità 2019, 2020 e 2021.

TRA

Il Consiglio Regionale Della Toscana (di seguito indicato come "Consiglio") partita IVA n. 01386030488, con sede legale a Firenze, Via Cavour 2, rappresentato dalla Dott.ssa _____, nata a Firenze il _____, domiciliata presso la sede dell'Ente, la quale interviene nella sua qualità di Dirigente responsabile del Settore "Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al CORECOM", competente per materia, nominata con decreto n. 5 del 26/04/2018 del Segretario Generale autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, ad impegnare legalmente e formalmente l'Ente medesimo per il presente atto;

E

- _____, (di seguito indicata come "Società") con sede legale in __, Via _____, codice fiscale e partita IVA n. __, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di _____, rappresentata dal Sig. ____ nato a ____ il __, in qualità di rappresentante ovvero Procuratore autorizzato a rappresentare legalmente la società (giusta procura a rogito del __ di __ - Rep. N __ del __);

PREMESSO CHE

con decreto n. _____, veniva avviata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs. 50/2016, una procedura negoziata, previa consultazione degli operatori da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

- con il suddetto decreto veniva approvato, il progetto di gara e il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito indicato per brevità capitolato);

- con il decreto n. ____ del ____ veniva approvata la documentazione di gara comprendente l'avviso di manifestazione di interesse, la lettera di invito/disciplinare e lo schema del presente contratto;

- con decreto n. ____ del ____ si è provveduto ad approvare i verbali di gara e, all'aggiudicazione non efficace del servizio;

- con decreto n. ____ del ____, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, l'aggiudicazione di cui al decreto n. ____ del ____, ha acquisito efficacia;

- la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto;

- la Società ha presentato tutta la documentazione richiesta ed individuata negli atti di gara ai fini della stipula del presente contratto;

- si è stabilito di addvenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica,

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO

Il Consiglio nella persona del Dirigente _____, affida alla Società _____ che, nella persona del sig. _____, accetta e si obbliga a eseguire il

servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali in materia di “obblighi di programmazione”, “pubblicità”, “garanzie dell’utenza” e “pluralismo politico-sociale”, servizio di monitoraggio sulla rappresentazione della sicurezza stradale e monitoraggio sul pluralismo politico-istituzionale e socio-culturale dei servizi d’informazione della testata Rai regionale della Toscana riferiti alle annualità 2019, 2020 e 2021.

La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, nel Capitolato pubblicato sulla piattaforma START, che ancorché non materialmente allegato forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, e dell’offerta economica presentata in sede di gara sul Sistema telematico START depositati agli atti presso il settore.

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dello stesso.

Il Consiglio potrà richiedere alla Società, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, in corso di esecuzione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale. La Società a seguito della richiesta, è obbligata a proseguire i servizi, alle medesime condizioni previste dal contratto originario.

Il Consiglio si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016, per un periodo di ulteriori 24 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni del presente contratto, per un importo massimo di Euro 23.600,00 (ventitremilaseicento) oltre IVA nei termini di legge.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del

contratto originario.

ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE E COSTI PER LA SICUREZZA

Il corrispettivo contrattuale è pari ad Euro _____ (____/____) oltre IVA ove dovuta nei termini di legge così come risulta dall’offerta economica e dal dettaglio presentati in modalità telematica in sede di gara e sottoscritti con firma digitale dal Signor _____, si trovano depositati presso gli uffici del settore.

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse alle prestazioni richieste nel Capitolato.

Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza, e pertanto non risulta necessario redigere il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” – DUVRI di cui al d.lgs. 81/2008.

ART. 4 – MODIFICA DEL CONTRATTO

In relazione alle modifiche di contratto durante il periodo di validità dello stesso si applica la disciplina di cui all'art. 106 del d.lgs. 50/2016.

ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO

Ogni comunicazione, compresi gli ordinativi, inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite il sistema di posta certificata. La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite il sistema di posta certificata la documentazione tecnica ed amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del corrispettivo contrattuale dovrà essere effettuata nei termini indicati all’art. 9 del capitolato e secondo le seguenti modalità:

Le fatture elettroniche, intestate a: Consiglio Regionale – Settore “Biblioteca e documentazione, Archivio e protocollo. Assistenza generale al CORECOM” – codice fiscale 01386030488, CUU WILMA devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”, con l’indicazione del codice CIG 77453397EF. Per effetto della legge 190/2014, che dispone l’applicazione del regime dello “Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

I pagamenti saranno disposti secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231/2002, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore e nel rispetto di quanto sopra, dopo l’accertamento, con esito positivo, del Responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Tale termine per le fatture ricevute dall’Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all’art. 30, comma 5, del d.lgs. 50/2016, l’affidatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale, dovrà operare, sull’importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% dandone evidenza all’interno del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l’affidatario è assoggettato, determinando l’effettivo importo oggetto di liquidazione. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Ai fini del pagamento del corrispettivo il Consiglio procederà ad acquisire, ai sensi

dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016, il DURC della Società attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC, ove il Consiglio non sia già in possesso di tale documento in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti relativi al presente contratto, ai sensi della vigente normativa in materia, verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura, il termine di 30 giorni per il pagamento è sospeso dal momento della richiesta del DURC alla sua emissione pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.

Qualora dalle risultanze del DURC risulti una inadempienza contributiva, l'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Consiglio tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, il Consiglio tramite il responsabile del procedimento applica quanto previsto all'art. 30, comma 6, del D.Lgs. 50/2016.

La fattura relativa all'ultima parte del corrispettivo contrattuale deve essere emessa dopo il rilascio del Certificato di regolare esecuzione e il relativo pagamento viene disposto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lettera a) del d.lgs. 231/2002, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa alle medesime condizioni, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa della Società. Tale termine per le fatture ricevute dall'Amministrazione nei mesi di dicembre e/o gennaio è aumentato a 60 giorni.

Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.

Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all'articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

Il Consiglio, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società sulla Tesoreria Regionale in Firenze da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato indicato dalla società.

Il Sig. _____ esonera il Consiglio da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

Il Consiglio, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi

contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.

ART. 7 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13/8/2010 n.136.

La Società si impegna a dare immediata comunicazione al Consiglio ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto il codice CIG è il seguente: **77453397EF**.

La Società ha comunicato con nota depositata agli atti dell'Ufficio, il numero di conto corrente bancario dedicato anche in via esclusiva alla presente commessa pubblica unitamente alle generalità delle persone delegate ad effettuarvi operazioni così come comunicati dalla Società.

La Società è tenuta a comunicare al Consiglio eventuali variazioni relative al conto corrente dedicato ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

ART. 9 – PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO (rinvio)

L'operatore economico è soggetto a penalità secondo quanto previsto all'art. 8 del capitolato.

ART. 10 – CESSIONE DEL CREDITO

La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell'art. 106, comma 13, del d.lgs. 50/2016 e dalla legge 21.02.1991, n. 52.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la

tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del codice identificativo gara (CIG) . Il

Consiglio provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato al Consiglio.

La notifica al Consiglio dell'eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

La Società è tenuta ad eseguire quanto prevede l'oggetto dell'appalto con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso la il Consiglio del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.

La Società è obbligata al rispetto delle norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni previste dalla vigente normativa ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

La Società è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui viene eseguita la prestazione.

In caso di violazione dei predetti obblighi il dirigente responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Società, fino a quando non sia accertato l'integrale adempimento degli obblighi predetti. Per la sospensione dei pagamenti la Società non può opporre eccezioni né

ha titolo per il risarcimento danni.

Nell'esecuzione del presente contratto la Società è responsabile per infortuni e danni arrecati a persone o cose, tanto del Consiglio che di terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, con conseguente esonero del Consiglio da qualsiasi eventuale responsabilità al riguardo.

La Società esonera il Consiglio da ogni responsabilità ed onere derivante da pretese di terzi in ordine a diritti di proprietà intellettuale sull'oggetto della prestazione.

La Società assume l'obbligo di garantire la proprietà dei beni forniti e di sollevare il Consiglio di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 12 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito garanzia definitiva mediante fideiussione assicurativa n. _____ del _____, depositata agli atti dell'Ufficio, con la quale la società _____ si costituisce fideiussore a favore del Consiglio nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro _____.

La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale, è progressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall'art. 103, del d.lgs. 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. La cauzione sarà svincolata a seguito del certificato di regolare esecuzione finale che attesti la corretta esecuzione di tutti i servizi richiesti.

ART. 13 – RECESSO

Il Consiglio si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. Essa ne dovrà dare comunicazione alla Società con un preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di recesso della Regione Toscana, la Società ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale e delle somme previste ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

E' fatto divieto alla Società di recedere dal contratto

ART. 14 – SUBAPPALTO, SUBCONTRATTI E CESSIONE DEL CONTRATTO

E' ammesso il subappalto in quanto la ditta ne ha fatto richiesta in sede di offerta
oppure

Non è ammesso il subappalto in quanto la Società non ne ha fatto richiesta in sede di offerta.

La Società, per tutti i sub-contratti dalla stessa stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligata, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, a comunicare al Consiglio il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del servizio o della fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010.

Sono, altresì, comunicate alla Regione Toscana eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

La Società non può cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, il Consiglio dichiarerà risolto di diritto il presente contratto.

ART. 15 – SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al dpr. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al dpr. 131/1986 e al dpr. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali, ove dovuta, è a carico del Consiglio mentre le spese di bollo del contratto ed ogni altro onere contrattuale sono a carico della Società.

Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del dpr 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

ART. 16 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme contenute: nel d.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; nella l.r. 38/2007 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"; nel "Regolamento di attuazione" della l.r. 38/2007 approvato con d.p.g.r. 30/R del 27/05/2008; nel Regolamento Interno n. 28 del 27 giugno 2017 "Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità" (RIAC) del Consiglio.

ART. 17 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove il Consiglio sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 18 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL'ART. 1341 DEL

CODICE CIVILE

Per l'accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile si rinvia a distinto documento, che firmato digitalmente per accettazione dal sig. _____ qui si intende richiamato a formarne parte integrante.

Per la società

per il Consiglio

(Sig. _____)

(dott.ssa _____)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)